

PERSONALE ATA

MOBILITA' PER L'A.S. 2017/2018 CCNI 31 gennaio 2017

LE PRECEDENZE
DEL PERSONALE TRASFERITO
PERCHÈ SOPRANNUMERARIO



LE PRECEDENZE II E V

- Il personale ATA individuato perdente posto e che è stato trasferito a domanda condizionata o d'ufficio senza aver presentato domanda, nei successivi otto anni ha diritto a rientrare con precedenza nella scuola e/o nel comune di precedente titolarità.
- Nel CCNI si disciplinano le condizioni per la fruizione di queste precedenze nei **punti II e V** del comma 1 dell'art. **40.**

ATTENZIONE !!!

- ! Il soprannumerario che presenta domanda di trasferimento non condizionata, anche se non viene soddisfatto, e conseguentemente viene trasferito d'ufficio, perde il diritto a fruire della precedenza per il rientro.
- ! Si perde il diritto alla precedenza se non si indica nell'apposita casella del modulo di domanda la scuola o il centro territoriale da cui si è stati trasferiti negli ultimi otto anni, e se non si allega la dichiarazione in cui deve essere precisato anche l'anno del trasferimento
- ! Per fruire delle precedenze è necessario presentare la dichiarazione per la continuità di servizio sulla base del facsimile riportato come allegato all'O.M. dei trasferimenti.
- ! Entrambe le precedenze sono riconosciute esclusivamente nell'ambito della **provincia** e per il profilo professionale di titolarità al momento del trasferimento d'ufficio senza aver presentato domanda o a domanda condizionata.
- ! Non sono riconosciute, pertanto, nei casi di **modifica della provincia di titolarità** a seguito di trasferimento interprovinciale, o di modifica del profilo di appartenenza per mobilità professionale.
- ! In caso di **più aventi diritto**, la precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria, indipendentemente dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto.

IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITÀ PRECEDENZA II

- ✓ La precedenza per il rientro nella scuola è riconosciuta nella prima fase delle procedure di trasferimento a condizione che il posto sia disponibile per i trasferimenti relativi ad uno degli otto anni scolastici successivi all'individuazione della soprannumerarietà.
- ✓ La precedenza si riconosce esclusivamente per il profilo professionale e per la scuola dove l'interessato era titolare al momento dell'individuazione come soprannumerario, alle seguenti condizioni:
 - 1. essere stato **trasferito d'ufficio** senza aver presentato domanda, oppure essere stato **trasferito a domanda condizionata**



- 2. avere chiesto in ognuno degli 8 anni successivi, come prima preferenza:
 - la scuola di precedente titolarità (preferenza puntuale) oppure
 - il comune o distretto comprensivi di tale scuola (preferenza sintetica)

ATTENZIONE !!!

- ! La precedenza si applica alla **prima fase dei trasferimenti**, anche se il richiedente è **titolare in un comune diverso** da quello della scuola, circolo o istituto richiesti
- ! In caso di espressione di **preferenza sintetica** la precedenza si applica esclusivamente per l'istituzione scolastica di precedente titolarità che verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre scuole comprese nella preferenza sintetica.
- ! La precedenza si applica, anche al personale ATA che voglia rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che ha coinvolto l'istituto di precedente titolarità da cui è stato trasferito (art. 45 comma 20 vedi anche scheda sul dimensionamento).

IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITÀ PRECEDENZA V

- ✓ La precedenza è riconosciuta nella seconda fase delle procedure di trasferimento, a condizione che nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino, il posto sia disponibile per i trasferimenti relativi ad uno degli otto anni scolastici successivi all'individuazione della soprannumerarietà.
- ✓ Si riconosce al personale beneficiario della **precedenza II che ha chiesto** in ognuno degli **otto anni successivi** come prima preferenza, la scuola, il distretto o il comune dal quale è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata. In assenza di posti richiedibili in tale comune la precedenza è riconosciuta per il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà
 - ! per **posto richiedibile** si intende l'esistenza nel comune di una scuola in cui sia presente il profilo di appartenenza, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto assegnabile per trasferimento
- ✓ La precedenza si applica, anche al personale ATA che voglia rientrare in una delle scuole del singolo **dimensionamento** che ha coinvolto l'istituto di precedente titolarità da cui è stato trasferito (art. 45 comma 20 *vedi anche scheda sul dimensionamento*).

Centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta

- ✓ Alle stesse condizioni, questa precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario dai centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta riorganizzati nei CPIA, per il rientro nel comune in cui è compreso il distretto della sede del centro territoriale.
- ✓ Nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto.



LA CONTINUITÀ DI SERVIZIO

- ✓ Al personale che fruisce della precedenza per rientrare nella scuola di ex-titolarità (vedi sopra) è riconosciuta la valutazione della continuità di servizio.
- ! non interrompe la continuità e non fa perdere il diritto alla precedenza nel corso degli otto anni scolastici successivi:
 - il **trasferimento in altra scuola** per le altre preferenze espresse nella domanda, o sui posti della dotazione provinciale nei casi di esubero
 - la modifica della titolarità conseguente a dimensionamento
 - l'utilizzazione, l'assegnazione provvisoria o il trasferimento annuale (quest'ultimo non più previsto da tempo dal CCNI ma riconosciuto in anni precedenti)
- ✓ Qualora non sia stato possibile negli otto anni il rientro nella scuola di precedente titolarità, il punteggio relativo alla continuità è riconosciuto esclusivamente per gli anni di servizio prestati nella scuola in cui il personale è attualmente titolare
- ✓ Il punteggio per la continuità è riconosciuto sia per la graduatoria interna di istituto, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio
- ✓ La continuità legata alla scuola di precedente titolarità va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non della domanda di passaggio.

PERSONALE PIÙ VOLTE INDIVIDUATO SOPRANNUMERARIO IL RIENTRO NELLA SCUOLA DI PRECEDENTE TITOLARITA'

- ✓ Il personale che nell'ottennio viene **più volte individuato soprannumerario** deve scegliere se:
 - esercitare la precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità oppure
 - presentare domanda condizionata per poter essere eventualmente riassorbito nella scuola di attuale titolarità
- ✓ Questa precedenza non può essere esercitata contemporaneamente su più scuole o comuni: la richiesta di rientro nella scuola di precedente titolarità è incompatibile con la presentazione di una domanda di trasferimento condizionata
- ✓ A tutela di questo personale il CCNI prevede che qualora, nel timore di un ulteriore allontanamento, gli interessati presentino la domanda condizionata, rinunciando per un anno alla possibilità di rientrare nella scuola e/ nel comune di precedente titolarità, negli anni successivi ed entro gli otto anni iniziali, si mantiene sia il diritto alla precedenza per il rientro sia il punteggio di continuità complessivamente cumulato

NOTA BENE

- La domanda di trasferimento condizionata è equivalente all'esercizio di una precedenza: quella di non essere allontanati dalla scuola in cui si è in soprannumero.
- Se si ricrea il posto nella scuola di attuale titolarità si annulla qualunque altra richiesta di movimento, compreso il trasferimento nella scuola di precedente titolarità e ciò anche se in tale scuola vi sia la disponibilità del posto.